

AVVISO

NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB

DI: 1) COMUNE DI POZZUOLI; 2) COMUNE DI LATINA; 3) FORMEZ PA;
4) COMMISSIONE INTERMINISTERIALE RIPAM

IN ESECUZIONE DELL'ORDINANZA N.1076/2021 DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER LA CAMPANIA – NAPOLI – SEZIONE SESTA – PUBBLICATA IL
09.06.2021

* * * * *

Il sottoscritto Avv. Giorgio Cardito, in qualità di procuratore del sig. Tello Valeriano, Cod. Fisc. TLLVRN89C13F839E, elettivamente domiciliato nel giudizio incardinato innanzi al T.A.R. Campania-Napoli, Sezione Sesta, R.G.2275/2021 presso il suo studio in Pozzuoli (Na) alla Via Amedeo Modigliani, n.13, come da mandato in calce al ricorso introduttivo, provvede, in ottemperanza all'Ordinanza n.1076/2021 del 08.06.2021 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania-Napoli, Sezione Sesta, pubblicata in data 09.06.2021 all'integrazione del contraddittorio, chiedendo la disposta notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito WEB delle Amministrazioni resistenti di un avviso contenente le seguenti informazioni:

1) AUTORITA' GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE: Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, Sezione Sesta;

2) NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO: Ricorso Numero Ruolo Generale 2275/2021.

3) NOMINATIVO DI PARTE RICORRENTE: TELLO Valeriano, nato a Napoli il 13.03.1989, Cod. Fisc. TLLVRN89C13F839E.

4) ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI:

a) determinazione dirigenziale del Comune di Pozzuoli (Na) reg. gen. 398 del 02.03.2021, di approvazione della graduatoria di merito definitiva del concorso per la copertura di 61 posti di Agente di polizia municipale, area tecnico - specialistica, da impegnare nei Servizi di Vigilanza e polizia (Codice VGC), categoria C, profilo C1, a tempo indeterminato, pieno e parziale, presso i Comuni di Pozzuoli (59 posti) e di Latina (2 posti), indetto dalla Commissione interministeriale per l'attuazione del progetto Ripam giusta deliberazioni della Giunta del Comune di Pozzuoli n. 97 del 4 giugno 2019 e n. 113 del 4 luglio 2019 e della Giunta del Comune di Latina n. 176 dell'11 giugno 2019 (G.U. IV Serie Speciale, n. 57 del 19 luglio 2019), nella parte in cui è stato attribuito al ricorrente un punteggio totale di 46,09 anziché il corretto punteggio di 48,09 a causa del mancato riconoscimento degli ulteriori titoli prodotti;

b) bando di concorso, con riferimento all'art. 9 intitolato: “*Valutazione dei titoli e stesura della graduatoria finale di merito*”;

c) ogni altro ulteriore atto preordinato, connesso, consequenziale, collegato e comunque lesivo degli interessi del ricorrente, ed in particolare delle graduatorie redatta dalla Commissione giudicatrice e dal Ripam e dalle comunicazioni del Ripam del 12.11.2020, del 13.11.2020, del 08.02.2021 e del 12.02.2021;

d) nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente a conseguire la corretta attribuzione del punteggio spettantegli di 48,09;

5) INDICAZIONE DEI NOMINATIVI DEI CONTROINTERESSATI (VINCITORI E IDONEI) E TESTO INTEGRALE DEL RICORSO:

1) Casolare Pasquale; 2) Dragone Giovanni; 3) Esposito Aniello; 4) Madonna Agostino; 5) Vitagliano Davide; 6) Conturso Fabio; 7) Gagliardi Angela; 8) Varsi Rosa Maria; 9) Russo Clara; 10) Carnevale Angelina; 11) Figlioli Raffaele; 12) Ciccarelli Domenico; 13) Soria Valentina; 14) Opera Vincenzo; 15) Ardire Simona; 16) D'Onofrio Linda; 17) Capuano Salvatore; 18) Grieco Laura; 19) De Mari Elena; 20) Della Porta Antonia; 21) Formicola Maria Antonia; 22) Fiengo Adriana; 23) Canfora Antonio; 24) Piscuoglio Giuseppina; 25) De Marco Adriano; 26) Faggiano Leandro; 27) Capobianco Ilaria; 28) Varriale Alessandra; 29) Mele Anna Claudia; 30) Rosella Isabella; 31) Cavaliere Vincenzo; 32) Cavaliere Annalisa; 33) Froncillo Elisabetta; 34) Apostolico Marco; 35) Perna Chiara; 36) Illiano Annarita; 37) De Rosa Giuseppe; 38) Marra Valerio; 39) Canfora Roberto; 40) Iannelli Concetta; 41) La Manna Vincenzo; 42) De Simone Rosaria; 43) Esposito Francesca; 44) Narducci Carmine; 45) De Martino Matteo; 46) Iaccarino Salvatore; 47) Donnarumma Luigi; 48) Canfora Marco; 49) Longobardi Ivan; 50) Parascandolo Giuseppina; 51) Di Meo Rossella; 52) Giaccio Vincenzo; 53) Franco Renato; 54) Costigliola Luigi; 55) Giordano Alessia; 56) Ciaravolo Paolo; 57) Martone Roberto; 58) Di Rosa Tommaso; 59) Ambrosio Gaetano; 60) Tamburrino Paolo, 61) Iaccarino Angela

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA CAMPANIA - NAPOLI

RICORSO

del sig. Tello Valeriano, cod. fisc. TLLVRN89C13F839E, nato a Napoli il 13/03/1989 e residente in Pozzuoli (Na) alla Via Orsa Minore n. 9, rappresentato e difeso in virtù di procura in calce del presente atto dall'avv. Giorgio Cardito (cod. fisc. CRDGRG63L09F839K), presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in Pozzuoli (Na), alla Via Amedeo Modigliani n. 13; comunicazioni da inviare agli indirizzi: pec giorgiocardito@avvocatinapoli.legalmail.it - fax 0815257548;

CONTRO

il Comune di Pozzuoli (Na), cod. fisc. 00508900636, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la Casa comunale;

il Comune di Latina cod.fisc. 00097020598, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica presso la Casa comunale;

il Formez PA Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle P.A., cod. fisc. 80048080636, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

la Commissione Interministeriale per l'attuazione del Progetto RIPAM, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, cod. fisc. 80188230587, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

il Ministero dell'Economia e delle Finanze, cod. fisc. 80415740580, in persona del Ministro *pro tempore*,

il Ministero dell'Interno, cod. fisc. 97420690584, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliati *ope legis* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli;

E NEI CONFRONTI DI

Giacobbe Alessandro,

PER L'ANNULLAMENTO *IN PARTE QUA*,

PREVIA ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI,

1) della determinazione dirigenziale del Comune di Pozzuoli (Na) reg. gen. 398 del 02.03.2021, di approvazione della graduatoria di merito definitiva del concorso per la copertura di 61 posti di Agente di polizia municipale, area tecnico - specialistica, da impegnare nei Servizi di Vigilanza e polizia (Codice VGC), categoria C, profilo C1, a tempo indeterminato, pieno e parziale, presso i Comuni di Pozzuoli (59 posti) e di Latina (2 posti), indetto dalla Commissione interministeriale per l'attuazione del progetto Ripam giusta deliberazioni della Giunta del Comune di Pozzuoli n. 97 del 4 giugno 2019 e n. 113 del 4 luglio 2019 e della Giunta del Comune di Latina n. 176 dell'11 giugno 2019 (G.U. IV Serie Speciale, n. 57 del 19 luglio 2019), nella parte in cui è stato attribuito al ricorrente un punteggio totale di 46,09 anziché il corretto punteggio di 48,09 a causa del mancato riconoscimento degli ulteriori titoli prodotti; del bando di concorso, con riferimento all'art. 9 intitolato:

“Valutazione dei titoli e stesura della graduatoria finale di merito”;

di ogni altro ulteriore atto preordinato, connesso, consequenziale, collegato e comunque lesivo degli interessi del ricorrente, ed in particolare delle graduatorie

redatta dalla Commissione giudicatrice e dal Ripam e dalle comunicazioni del Ripam del 12.11.2020, del 13.11.2020, del 08.02.2021 e del 12.02.2021;

nonché per l'accertamento e la declaratoria

del diritto del ricorrente a conseguire la corretta attribuzione del punteggio spettantegli di 48,09.

FATTO

I- UNA PREMESSA SULLA "PROCEDURA CONCORSUALE"

1.- La Commissione interministeriale per l'attuazione del progetto Ripam ha indetto il "*concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 61 (sessantuno) unità di personale a tempo indeterminato presso i Comuni di Pozzuoli e di Latina*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 Serie Speciale Concorsi ed esami n. 57 del 19 luglio 2019.

In particolare, il Comune di Pozzuoli, con deliberazione di Giunta n. 97 del 04 giugno 2019, ha delegato la Commissione Interministeriale Ripam all'espletamento del predetto concorso.

Parimenti il Comune di Latina, con deliberazione di Giunta n. 176 del 11 giugno 2019, ha delegato la Commissione Interministeriale Ripam all'espletamento del predetto concorso.

2.- Il bando, all'art. 1, ha specificato che il concorso concerne il profilo di area tecnico-specialistica, da impegnare nei Servizi di vigilanza e polizia (agenti di polizia municipale - Codice VGC), come di seguito riportato:

- n. 61 (sessantuno) complessive unità di personale nella categoria contrattuale C, posizione economica C1, profilo di area tecnico-specialistica, da impegnare nei Servizi di vigilanza e polizia (agenti di polizia municipale), così ripartite:

- n. 57 (cinquantasette) unità con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno presso il Comune di Pozzuoli;

- n. 1 (una) unità con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con prestazione lavorativa parziale nella misura del 60% presso il Comune di Pozzuoli;

- n. 1 (una) unità con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con prestazione lavorativa parziale nella misura del 50% presso il Comune di Pozzuoli;

- n. 2 (due) unità con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno presso il Comune di Latina.

3.- Per l'espletamento della fase preselettiva e selettiva, sia scritta che orale, la Commissione interministeriale per l'attuazione del progetto RIPAM si è avvalsa del Formez PA.

4.- Il concorso è stato espletato attraverso le seguenti fasi:

- una prova preselettiva, secondo la disciplina dell'art. 6 del bando, ai fini dell'ammissione alla prova scritta;
- una prova selettiva scritta, secondo la disciplina dell'art. 7 del bando, riservata ai candidati che hanno superato la prova preselettiva;
- una prova orale, secondo la disciplina dell'art. 8, a sostenersi dai candidati che hanno superato la prova selettiva scritta.

La valutazione dei titoli è stata prevista, con le modalità di cui all'art. 9 del bando, dopo lo svolgimento della prova orale.

Ai sensi del bando la Commissione esaminatrice deve procedere alla redazione della graduatoria finale di merito dei candidati, sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione dei titoli.

Il bando ha previsto che ai titoli, articolati in titoli di studio e altri titoli, è attribuito un valore massimo complessivo di punti 10, sulla base dei seguenti criteri:

1) i titoli di studio sono valutati fino ad un massimo di 7 punti, di cui:

5 punti massimi per il voto del diploma di studio superiore, sulla base della graduazione di cui al punto 1) dell'art. 9 del bando;

2 punti per ogni Diploma di Laurea, Laurea Specialistica o Laurea Magistrale;

1 punto per ogni Laurea di primo livello con esclusione di quelle propedeutiche alla Laurea Specialistica/Magistrale già dichiarate.

2) gli altri titoli sono valutati fino ad un massimo di 3 punti, di cui:

1 punto per ogni abilitazione all'esercizio e/o all'insegnamento di una disciplina sportiva.

SUI FATTI AL CENTRO DEL PRESENTE GIUDIZIO.

Premesso quanto sopra, questi i fatti del presente giudizio.

Il ricorrente, essendo in possesso dei requisiti e delle specifiche competenze previste per il profilo di area tecnico-specialistica, da impegnare nei Servizi di vigilanza e polizia (agenti di polizia municipale - Codice VGC), ha inoltrato regolare domanda di partecipazione.

Attivata la procedura selettiva, è risultato idoneo all'esito della prova preselettiva e per l'effetto è stato ammesso a partecipare alla prova scritta e infine alla prova orale.

Nel corso dello svolgimento della procedura concorsuale, il Ripam ha trasmesso a mezzo mail inviata al ricorrente in data 12.11.2020 la seguente comunicazione: "*Onde*

procedere alla valutazione dei titoli da Lei posseduti, richiesti dal bando di concorso all'art. 9, Le chiedo di voler compilare l'allegato modulo con indicazione dei voti riportati ...".

In pari data, il ricorrente ha provveduto, come richiesto, ad inoltrare il modulo completo ed il documento di identità.

Il successivo 13.11.2020 il Ripam ha chiesto al ricorrente di inviare l'autocertificazione anche con tutti i titoli ritenuti opportuni (nel caso del ricorrente, la Tessera FITA – Federazione Italiana Taekwondo ed il Certificato di conseguimento del Corso di Inglese), che la Commissione avrebbe poi valutato.

In pari data il ricorrente ha inviato, come richiesto, autocertificazione dei titoli con i relativi allegati ed il documento di identità.

Il successivo 6 febbraio 2021 il ricorrente ha chiesto chiarimenti circa la mancata valutazione del titolo per l'abilitazione all'esercizio di una disciplina sportiva (Taekwondo).

Il Ripam ha così riscontrato la richiesta con nota del 08.02.2021: *“Lei nella Sua autocertificazione dei titoli ha dichiarato solo il diploma di istruzione secondaria di II grado per Geometra ITCG Pareto, con votazione di 80/100”.*

A tale nota il ricorrente ha quindi replicato che, come da richiesta pervenuta dal Ripam, aveva provveduto ad inviare l'autocertificazione dei titoli; ha dedotto inoltre che, successivamente alla data in cui aveva sostenuto la prova orale (26 ottobre 2020), agli altri candidati veniva chiesto di compilare, al momento della prova orale, l'autocertificazione dei titoli, dando così la possibilità di inserire titoli che addirittura non erano stati inizialmente dichiarati.

Ha dedotto altresì il ricorrente che, ad altri candidati, i titoli – successivamente dichiarati – erano stati comunque valutati.

Tuttavia il Ripam con la comunicazione in pari data (08.02.2021) ha riscontrato la nota del ricorrente nei seguenti termini: *“Premesso che lei ha inviato l'autocertificazione con relativo documento di identità in data 12.11.2020 che si presume dovesse essere necessariamente completa di tutti gli elementi valutabili, le faccio presente che nella mail successiva non era stato indicato che l'autocertificazione sostituiva il precedente invio ed, inoltre, la tessera riporta la data 2020/2021 e pertanto tra le altre cose non è valutabile essendo successiva alla data di scadenza del bando”.*

Anche per la certificazione relativa al Corso di lingua inglese prodotta gli atti del concorso, non vi è stata adeguata valutazione se non un riferimento generico alla necessità di traduzione in lingua italiana del titolo che, tuttavia, nel caso di specie, non appare assolutamente necessaria trattandosi di semplice certificazione che non necessita di traduzione alcuna.

La comunicazione del Ripam del 08.02.2021 contiene poi il riferimento all'art.9, co.1 e 2 del bando:

Articolo 9

“Valutazione dei titoli e stesura della graduatoria finale di merito”

“I titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda di partecipazione. La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice dopo lo svolgimento della prova orale nei confronti dei candidati che hanno superato la stessa”.

“La commissione esaminatrice valuta solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. I titoli in lingua straniera devono essere accompagnati dalla traduzione in italiano, compresi i titoli di studio conseguiti all'estero se riconosciuti equipollenti/equivalenti da parte del Ministero competente”.

In data 08.02.2021, con messaggio via email, il ricorrente ha replicato come segue: *“... tra i titoli allegati era presente la mia tessera federale FITA – Federazione Italiana Taekwondo – Federazione sportiva nazionale riconosciuta dal CONI. Per facilitare la verifica della veridicità del mio tesseramento presso la FITA, siccome la Federazione ha da diversi anni applicato la politica della dematerializzazione delle tessere, Vi ho inviato copia del tesseramento dell'anno sportivo in corso, in modo tale che la commissione, tramite il mio numero di tessera, potesse procedere al controllo del mio storico di tesseramento presso il registro della federazione dal quale si evince che sono tesserato da circa vent'anni”.*

Il Ripam ha di contro dedotto con nota del 12.02.2021: *“la tessera a cui lei si riferisce riporta la data 2020/2021 e, pertanto, tra le altre cose, non è valutabile essendo successiva alla data di scadenza del bando ed inoltre la Commissione valuta solo titoli completi di tutti gli elementi indispensabili per l'attribuzione del punteggio che devono essere presentati dal candidato senza dover ricorrere ad alcuna indagine ...”.*

Con nota del 17.02.2021 il ricorrente ha tuttavia specificato che la tessera FITA allegata precedentemente alla autocertificazione dei titoli, serviva soltanto per verificare, tramite il numero di matricola, la veridicità di quanto dichiarato. Ha quindi allegato documento federale dal quale si evinceva chiaramente che egli, alla data di scadenza del bando, ovvero 2019, era già in possesso del titolo dichiarato, allegando certificazione a firma del Segretario Generale della FITA con la quale si attesta che: *“Valeriano Tello ... risulta regolarmente e ininterrottamente tesserato dal 1998 fino alla data del 31 dicembre 2020 con la scrivente Federazione Sportiva Nazionale tramite l'AS DILETTANTISTICA CENTRO TAEKWONDO VOLPE, codice FITA T1504118”.*

A tale ultima nota del ricorrente non è seguito alcun riscontro.

Da ultimo con determinazione dirigenziale del Comune di Pozzuoli reg. gen. 398 del 02.03.2021 è stata approvata la graduatoria di merito definitiva del concorso, nella quale è stato attribuito al ricorrente un punteggio totale di 46,09 anziché il corretto punteggio di 48,09, a causa del mancato riconoscimento dei titoli sopra citati.

Il ricorrente ha inviato istanza di accesso ai documenti in data 24 marzo 2021, al fine di conoscere gli indirizzi dei controinteressati ai quali notificare il presente ricorso, alla quale, tuttavia, non è stato dato riscontro alcuno, nonostante i successivi solleciti inviati.

In tale contesto, si impone il presente gravame, affidato ai seguenti motivi in

DIRITTO

I - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 3 L. N. 241/1990 IN RELAZIONE ALL'ART. 9 BANDO RIPAM DEL 17.07.2019 ED ART. 97 COST.) - ECCESSO DI POTERE – ERRONEITA' MANIFESTA - TRAVISAMENTO - ARBITRARIETA' – ILLOGICITA' - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA – ILLEGITTIMITÀ DERIVATA

Risulta, nel caso di specie, violato il principio del c.d. soccorso istruttorio previsto dall'art. 6, comma 1 lettera b) della L. 241/90.

Detta norma, con riferimento al Responsabile del procedimento, così testualmente dispone:

“b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali”.

Si tratta dell'istituto generale del c.d. soccorso istruttorio (o rettificazione documentale) che, per costante e qualificata giurisprudenza amministrativa proprio nelle procedure di massa, quali quelle concorsuali, deve avere massima operatività, anche a discapito della *par condicio* (Tar Sardegna, sez. I, 29 maggio 2018, n. 527).

Difatti, diverse norme si sono succedute dopo la L. 241/90 ampliandone la portata, anche nelle procedure ad evidenza pubblica in materia di appalti pubblici.

Ciò a partire dall'art. 38, comma 2-bis, del d.lgs. 163 del 2006, nella versione introdotta dall'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (secondo cui anche la «*mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive ...*» non comportava l'immediata esclusione dalla procedura di gara del concorrente), ed ancora: «*Le disposizioni di cui all' articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche*

di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara»); fino all'attuale art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, che non solo consente di sanare le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda ma – con riguardo al documento di gara unico europeo (parte essenziale della domanda di partecipazione) – estende il soccorso anche alle ipotesi di mancata presentazione dello stesso, assegnando al concorrente un termine non superiore a dieci giorni «perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie [...]».

Norme che attenuano notevolmente la portata del principio del rispetto della *par condicio* nei procedimenti di affidamento dei contratti pubblici e nel contempo ampliano l'istituto del dovere di soccorso istruttorio. Il che, inevitabilmente, si riflette anche sull'estensione del dovere di soccorso istruttorio nella generalità degli altri procedimenti di massa (o, comunque, in cui siano interessati una pluralità indeterminata di soggetti), nei quali, pertanto, è doveroso provvedere a quelle integrazioni documentali che consentano di superare la mancanza o incompletezza delle dichiarazioni presentate dagli interessati.

In mancanza di ciò si profila il vizio di manifesta irragionevolezza e sproporzione.

Sul punto, peraltro, particolarmente illuminante è quanto statuito dal T.A.R. Lazio: *“pur a fronte di procedimenti amministrativi interamente telematizzati, specie quando la presentazione della domanda sia ancorata da rigidi termini di decadenza e la compilazione della stessa si riveli di particolare complessità l'amministrazione, anche a non voler prevedere modalità ulteriori di presentazione della stessa, non può prescindere dal c.d. soccorso istruttorio ex art. 6 l. n. 241/1990.”* (TAR Lazio, Sentenza n. 9979 del 15.10.2018).

Nel caso *de quo*, pertanto, il Ripam avrebbe dovuto, attraverso l'istituto del soccorso istruttorio, procedere alla valutazione dei titoli posseduti dal ricorrente e riconoscere il relativo punteggio di 48,09 per come in premessa specificato, ed in particolare riconoscere i seguenti punti aggiuntivi:

pt. 1, per il titolo costituito dalla Tessera FITA per l'esercizio di disciplina sportiva, il cui possesso è stato provato con la produzione in data 13.11.2020 di apposita tessera;

pt. 1, per il titolo costituito dal Certificato di frequentazione del corso di Lingua Inglese, il cui possesso è stato provato con la produzione in data 13.11.2020 di apposito Certificato.

La giurisprudenza, infatti, ha affermato il necessario rispetto dei generali principi di ragionevolezza, proporzionalità, *favor participationis* che devono improntare l'azione amministrativa nella particolare materia concorsuale.

Riassumendo, il ricorrente è pacificamente in possesso dei requisiti previsti dal bando, ha inviato la domanda di partecipazione e i documenti richiesti dal Ripam.

Ha quindi prontamente richiesto all'amministrazione che considerasse la documentazione prodotta (allegando l'istanza ed i documenti relativi ai titoli dichiarati).

Il mancato accoglimento della richiesta del ricorrente è, dunque, viziato da illegittimità alla luce delle suesposte argomentazioni e dei principi e disposizioni indicati in epigrafe.

L'operato dell'Amministrazione si rivela comunque illegittimo anche per irragionevolezza e per difetto di contraddittorio sostanziale.

Peraltro, il subprocedimento di valutazione dei titoli posseduti si è svolto in un momento successivo alla presentazione della domanda per esclusiva scelta e decisione dell'Amministrazione, e quindi nulla può essere contestato al riguardo al ricorrente. L'amministrazione avrebbe dovuto procedere alla verifica delle dichiarazioni rese nella domanda e successivamente dal ricorrente, considerato che ad una diversa indicazione di documenti corrisponde un diverso punteggio.

La necessità di prendere in considerazione anche la documentazione successiva alla domanda discende anche dal principio del soccorso istruttorio di cui all'art. 6 L.241/90, che consiste nel potere riconosciuto all'amministrazione di consentire ai concorrenti di integrare o meglio specificare dichiarazioni già rese. L'integrazione documentale non intende supplire ad una documentazione originariamente carente e dunque inammissibile, ma tende a non escludere una documentazione che *ab initio* avrebbe dovuto essere ammessa.

L'amministrazione aveva pertanto il dovere – in caso di ritenuta non piena sufficienza della documentazione trasmessa - di attivare il c.d. "soccorso istruttorio", chiedendo espressamente al ricorrente l'ulteriore documentazione necessaria in vista delle proprie, future determinazioni.

L'istituto del c.d. "soccorso istruttorio" è previsto in via generale dall'art. 6 lett. b) L. 7 agosto 1990 n. 241. Il dovere di soccorso istruttorio, in base al quale l'amministrazione può invitare il privato a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, è subordinato alla sola esistenza in atti di dichiarazioni che siano state effettivamente rese, ancorché non in modo pienamente intellegibile o senza il rispetto dei requisiti formali.

L'amministrazione non ha il potere di rigettare un'istanza, per il sol fatto che essa sia carente in qualche sua parte, purché dal tenore della stessa e dalla eventuale che la accompagna sia possibile evincere il contenuto minimo dell'istanza stessa, il suo nucleo essenziale ed irriducibile (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 24 gennaio 2014, n.233).

La giurisprudenza ha di recente precisato, affermando principi applicabili anche alla presente fattispecie, che: *"E' illegittima la decisione assunta dalla commissione di concorso di non valutare il diploma di laurea presentato da un candidato con la*

domanda di partecipazione-motivata in riferimento al fatto che l'interessato ha ommesso di indicare il voto di laurea, in violazione di specifiche norme del bando- senza il preventivo esercizio del c.d. dovere di soccorso istruttorio, disciplinato dall'art.6, 1° comma, lett.b), L.7 agosto 1990, n.241. La giurisprudenza, infatti, ha da tempo riconosciuto che quest'ultima norma ha introdotto una regola procedimentale a carattere generale - come tale valevole anche nei concorsi pubblici - che, in applicazione dei principi di buona fede e tutela dell'affidamento, consente ai soggetti coinvolti nell'esercizio del potere di regolarizzare od integrare la documentazione incompleta presentata. Nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione dei c.d. Soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di dette procedure che, in quanto dirette alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione” (Cons. Stato, Sez. V, 22.11.2019, n.7975).

Con riferimento alla vicenda per cui è controversia, il soccorso istruttorio di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) della legge 241/90 prevede infatti per il suo esercizio, diversi presupposti.

È necessario che si tratti della rettifica o integrazione relativa ad un titolo già conseguito, così risolvendosi in una precisazione che non altera la *par condicio* fra i concorrenti e la legalità della procedura, avendo ad oggetto un fatto meramente integrativo di una situazione sostanzialmente già verificatasi ed acquisita. Ciò affinché non venga violato il citato principio di *par condicio* e resi inoperanti i canoni generali di correttezza ed autoresponsabilità che presiedono alla partecipazione a procedure di carattere selettivo (*ex plurimis*, Cons. Stato, Sez. V, sentenze 28 luglio 2015, n. 3705 e 15 ottobre 2015, n.4678).

In definitiva, *“il soccorso istruttorio” sovviene quando la P.A. ha la disponibilità di intervenire su elementi e dati comunque forniti anche parzialmente e non invece quando non c'è alcunché su cui intervenire ab initio....”* (Cons. Stato, Sez. III, 8 settembre 2014, n. 4543).

Nel caso di specie, come visto, i titoli erano già in possesso del ricorrente alla data della domanda.

Sotto altro profilo, trattandosi nel caso di specie di una procedura di massa, si deve tenere conto dell'insegnamento della sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 25 febbraio 2014, n. 9.

Con tale sentenza, l'Adunanza Plenaria ha precisato che, in relazione alle procedure comparative e di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti *“si configurano in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza - specificati attraverso il richiamo alla clausola generale della buona fede, della*

solidarietà e della auto-responsabilità – rinvenienti il fondamento sostanziale negli artt.2 e 97 Cost. che impongono che quest'ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione: si pensi al dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti ecc.....”.

Nel caso in esame, invece, l'amministrazione non ha neanche preso in considerazione l'integrazione avvenuta ad iniziativa del ricorrente mediante la allegazione di ben due certificazioni in merito all'attività sportiva praticata, in relazione alle quali, in spregio ai principi dell'azione amministrativa e del giusto procedimento, non è stato dato adeguato riscontro.

Ne deriva che è doveroso per la P.A. compiere tutti gli accertamenti dovuti, dovendo la stessa agire garantendo il buon andamento del suo operato.

Laddove, invece, tale agire sia lacunoso, come nel caso di mancata verifica dei titoli dichiarati per la partecipazione ad un concorso, laddove vi possa oltretutto essere il dubbio sulla portata di tali titoli, è la pubblica amministrazione stessa che deve rispondere di tale mancanza.

Di qui la illegittimità degli atti impugnati alla stregua dei vizi rubricati.

ISTANZA CAUTELARE

Dai motivi di ricorso che precedono traspare chiara la sussistenza del requisito del *fumus boni juris*.

Gli atti impugnati hanno carattere direttamente lesivo degli interessi del ricorrente, al quale è stata assegnata in graduatoria una posizione inferiore a quella spettante, in conseguenza del riconoscimento del punteggio ridotto rispetto a quello che doveva scaturire dal possesso del titolo sportivo e del titolo di conoscenza della lingua inglese, dimostrati dal ricorrente.

La gravità del danno si manifesta per la compromissione degli interessi giuridici del ricorrente, posto che - in mancanza del giusto riconoscimento del punteggio aggiuntivo - è precluso al ricorrente di ottenere una posizione utile in graduatoria ai fini del sicuro, imminente scorrimento della stessa.

La perdurante efficacia degli atti impugnati configura aperta violazione anche del principio di efficienza, ragionevolezza e buon andamento dell'operato della P.A.

Si impone quindi – nelle more della definizione del giudizio nel merito e per assicurare la effettività della azionata tutela giurisdizionale – la concessione di idonee misure cautelari, consistenti nella sospensione *in parte qua* della impugnata graduatoria e nell'ordine di riesame dei due titoli non valutati, ai fini del riconoscimento dell'ulteriore punteggio spettante.

Ove possa ritenersi che l'interpretazione dell'art. 9 del bando di concorso precluda la possibilità di riconoscimento dell'ulteriore punteggio per titoli invocato dal ricorrente e la possibilità di far ricorso al principio del "soccorso istruttorio", si deduce espressamente la illegittimità anche dell'art. 9 del bando stesso (e, in via derivata, della impugnata graduatoria), richiamando tutte le censure sopra proposte avverso la graduatoria finale di merito affinché valgano anche quali vizi dell'art. 9 del bando.

IN VIA ISTRUTTORIA:

Si depositano, allegandoli al proprio fascicolo, tutti gli atti e/o documenti come da separato indice foliaro.

P.Q.M

Voglia l'On.le T.A.R. adito, accogliere il presente ricorso e la connessa istanza cautelare, annullando i provvedimenti impugnati, ed accertando il diritto del ricorrente al giusto punteggio spettantegli e, dunque, il punteggio complessivo nella graduatoria concorsuale di pt 48,09.

Con vittoria di spese e competenze del giudizio e, in ogni caso, del contributo unificato da distrarsi in favore dell'antistatario avvocato.

Con ogni più ampia riserva e salvezza.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 9 e ss. del D.P.R. n. 115/02, si dichiara che il contributo unificato è dovuto nella misura di € 325,00.

Napoli, 24 aprile 2021

avv. Giorgio Cardito

6) INDICAZIONE DELLA ORDINANZA CON CUI E' STATA AUTORIZZATA LA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI - Ordinanza n.1076/2021 del 08.06.2021 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania-Napoli, Sezione Sesta, pubblicata in data 09.06.2021 (R.G. 2275/2021).

7) INDICAZIONI SULLA POSSIBILITA' DI SEGUIRE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Campania - Napoli" della sezione "T.A.R.".

*** **

In ordine alle prescritte modalità, il Comune di Pozzuoli, il Comune di Latina, il Formez PA, la Commissione Interministeriale RIPAM, hanno l'obbligo di pubblicare il presente avviso sui propri siti istituzionali e non dovranno rimuoverlo dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza del T.A.R. Campania;

le suddette Amministrazioni dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del presente avviso, del ricorso, dell'Ordinanza n.1076/2021 del 08.06.2021 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania-Napoli, Sezione Sesta, con la quale è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami, e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

In attesa di ricevere **attestato** dell'avvenuta pubblicazione al fine di poter depositare in giudizio, nel termine perentorio stabilito dalla predetta Ordinanza, la prova dell'avvenuto adempimento, si porgono distinti saluti.

Allegati:

- 1) Ricorso introduttivo.
- 2) Ordinanza n.1076/2021 del 08.06.2021 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania-Napoli, Sezione Sesta, con la quale è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.
- 3) Elenco nominativo dei controinteressati.

Pozzuoli (Na), 22 luglio 2021

Avv. Giorgio Cardito